

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTI

(artt. 12 e 13, Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni).

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Dpr 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni **per l'anno 20__**

Cognome _____

Nome _____

Codice fiscale _____

Data di nascita ____/____/____

Comune di nascita _____

Residenza _____

Telefono _____/_____

Stato civile☐ Celibe/nubile ☐ Coniugato/a ☐ Divorziato/a ☐ Separato/a legalmente ed effettivamente ☐ Vedovo/a☐ _____in qualità di ☐ **dipendente** ☐ **collaboratore** di codesta azienda, matricola n° _____**DICHIARA**sotto la propria responsabilità di ☐ **essere** ☐ **non essere** fiscalmente residente in Italia e che, a decorrere dal ____ / ____ / 20__, **ha diritto** alle seguenti detrazioni d'imposta:**A) Per carichi di famiglia (art. 12 del Dpr n. 917/1986)**

Si noti che dal 01/03/2022, con l'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale, le detrazioni spettano solo per:

- Coniuge;
- Figli di età pari o superiore a 21 anni.

RAPPORTO	A CARICO	Nome e Cognome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale (per coniuge anche se non a carico)	% Di ripartizione (1)	Disabile	Minore 3 anni
Coniuge	☐ SI ☐ NO				☐ 50% ☐ 100%	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Figlio	☐ SI ☐ NO				☐ 50% ☐ 100%	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Figlio	☐ SI ☐ NO				☐ 50% ☐ 100%	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Figlio	☐ SI ☐ NO				☐ 50% ☐ 100%	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Figlio	☐ SI ☐ NO				☐ 50% ☐ 100%	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Altro Familiare	☐ SI ☐ NO				☐ 50% ☐ 100%	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Ulteriore detrazioni per almeno 4 figli a carico (barrare la casella)

Si noti che dal 01/03/2022 tale detrazione non avrà più efficacia, per l'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale.

☐ SI

- ☐ NO

Dichiarazione dell'altro genitore

Il/la sottoscritto/adichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art. 12 del TUIR per l'applicazione della detrazione al 100%.

In fede, _____

Diritto per il primo figlio a carico alla detrazione prevista per il coniuge

- ☐ SI
☐ NO

Il/la sottoscritto/a dichiara, che ricorrono le condizioni previste dal comma 1 lett. c) dell'art. 12 del DPR 917/86 e s.m.i. ai sensi del quale sussiste il diritto, per il primo figlio a carico, alla detrazione prevista per il coniuge.

B) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 917/1986)

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (barrare la casella)

- ☐ SI
☐ NO

DICHIARA altresì

- **che** il comune di residenza al **01.01.20__** è
(indicare se diverso da quello in intestazione)

- **che** il proprio reddito complessivo per l'anno 20__ sarà, presumibilmente il seguente:

- ☐ **Considerare solo il reddito di lavoro dipendente.**
☐ €..... da aggiungere al reddito di lavoro dipendente

- **richiede, infine** l'applicazione dell'aliquota più elevata per evitare che l'imposta in sede di conguaglio sia eccessiva, nella misura del _____%

Altre comunicazioni

Allegati

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione alla situazione sopra esposta.

Data

In Fede

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate.
AVVERTENZE ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

Oggetto: Informazione che viene fornita in relazione art. 23 D.P.R. 29/9/73 N. 600 e successive modifiche

L'attuale normativa fiscale prevede che **per vedersi attribuite le detrazioni fiscali** personali dell'imposta il **soggetto NON deve presentare alcuna apposita richiesta** al proprio datore di lavoro/sostituto d'imposta. Lei dovrà presentare invece apposita dichiarazione di spettanza se desiderasse aver riconosciute detrazioni personali in misura diversa a quella DEFINIBILE dalla scrivente.

Questo NON vale per le detrazioni per CARICHI FAMILIARI (art. 12 TUIR) per il cui riconoscimento **dovrà invece compilare l'apposito modello di dichiarazione idoneo allo scopo dove indicherà anche i rispettivi dati anagrafici e i C.F. dei familiari a carico**; quindi solo nel caso desideri riconosciute le detrazioni per CARICHI FAMILIARI provveda a compilare l'allegato modulo che dovrà compilare con cura in ogni sua parte e restituire tempestivamente a questi Uffici per il successivo trattamento.

Con la sottoscrizione di detta dichiarazione **si impegna altresì**, consapevole delle sanzioni previste dalla Legge, **a comunicare tempestivamente tutte le variazioni alla situazione che vi sarà riportata anche con riguardo al proprio DOMICILIO FISCALE/RESIDENZA, esonerando la scrivente da ogni responsabilità** in merito a eventuali mancanze o ritardi da cui derivasse un utilizzo erroneo della dichiarazione stessa.

La **dichiarazione relativa ai CARICHI FAMILIARI (art. 12 TUIR)** che dovesse rilasciare **HA effetto** anche per i **periodi di imposta successivi a quello in corso al momento del rilascio e quindi dovrà comunicare a sua cura eventuali variazioni che dovessero intervenire e di cui vorrà che teniamo conto.**

1) Coniuge a Carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) Figli a Carico

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, **limite incrementato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni a partire dal 2019, al lordo degli oneri deducibili**: i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età). Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

Si noti che dal 01/03/2022, con l'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale, le detrazioni spettano solo per:

- Coniuge;

- Figli di età pari o superiore a 21 anni.

3) Altro familiare a carico (l'ammontare della detrazione va ripartito in pro quota tra coloro che ne hanno diritto).

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili, indicati all'art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.

5) Reddito complessivo

Per reddito complessivo, si intende la somma dei redditi posseduti dal contribuente nel periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa,

diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) Lavoratori extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) Lavoratori fiscalmente non residenti

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010), deve essere allegata, alternativamente: - appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza; - altri Paesi: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

8) Ripartizione della detrazione

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.